



COSTANTINI AVVOCATI

Misure di compensazione dei fenomeni inflattivi nel settore dei contratti pubblici

	Ambito di applicazione	Fonte normativa	Contenuto e funzionamento
1	Bandi, avvisi o inviti con cui si indice la procedura di scelta del contraente - per lavori servizi e forniture - pubblicati o spediti tra il 1° luglio 2006 e il 18 aprile 2016.	Art. 133 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	“Prezzo chiuso”: differenza – se superiore al 2% - tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente Caro Materiali: se si registra aumento prezzi dei materiali da costruzione superiore al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento
2	Bandi, avvisi o inviti con cui si indice la procedura di scelta del contraente - per lavori servizi e forniture - pubblicati o spediti a partire dal 19 aprile 2016 ed esauriti prima del 24 luglio 2021	Art. 106 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	No revisione prezzi , a meno che non sia prevista contrattualmente ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
3	Contratti (<i>la norma parla di “contratti”, anche se, sulla base di una interpretazione sistematica, il meccanismo pare applicabile ai soli contratti di lavori</i>) che erano in corso di esecuzione al 24 luglio 2021. Compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali nel primo e nel secondo semestre 2021.	Art. 1 septies D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge con legge 23 luglio 2021, n. 106 (come modificato dall'art.1, commi 398 e 399 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ***** DECRETO MIMS 11 novembre 2021 Rilevazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021. ***** DECRETO MIMS 4 aprile 2022 Rilevazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel secondo	Istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in GURI dei due decreti MIMS (il primo già pubblicato). La compensazione è determinata dal Direttore dei lavori applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.



COSTANTINI AVVOCATI

		semestre 2021	
	Contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022 – Compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali nel primo semestre 2022.	Art. 25, comma 2, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge con legge 27 aprile 2022, n. 34 ABROGATO DAL D.L. 50/2022 (vedi ultimo rigo presente tabella) ***** Decreto MIMS entro il 30 settembre 2022, determina variazioni percentuali dei prezzi dei materiali di costruzione relative a primo semestre 2022	Istanza di compensazione dell'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in GURI del decreto MIMS, sotto pena di decadenza. La compensazione è determinata dal Direttore dei lavori applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni
4	Bandi, avvisi o inviti con cui si indice la procedura di scelta del contraente - per lavori servizi e forniture - pubblicati o spediti dopo il 27 gennaio 2022 e prima del 31 dicembre 2023	Art. 29, comma 1, lett. a) DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25	Obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi
5	Appalti di lavori aggiudicati a seguito di bandi, avvisi o inviti con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati dopo il 27 gennaio 2022 e prima del 31 dicembre 2023	Art. 29, comma 1, lett. b) DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 ***** Decreti MIMS entro 31 marzo e 30 settembre determinano variazioni percentuali dei prezzi dei materiali di costruzione relative a primo e a secondo semestre di ogni anno <i>I decreti non risultano adottati</i>	Compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta con franchigia ridotta al 5% (rispetto al 10%) e massimale elevato all'80% dell'eccedenza (rispetto alla metà). La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed "incorpora ed assorbe" le compensazioni eventualmente già accordate per lo stesso periodo in base a precedenti misure normative ***** Istanza dell'appaltatore entro 60 gg. dalla pubblicazione in GURI di ciascun decreto MIMS a pena di decadenza. L'appaltatore deve corredare l'istanza con adeguata documentazione



COSTANTINI AVVOCATI

			***** Si applica alle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti a ciascun decreto MIMS. Esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nello stesso anno di presentazione dell'offerta.
6	Appalti di lavori i cui progetti sono approvati dopo il 27 gennaio 2022	Art. 29, comma 11, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25	Ai fini della stima del costo dell'opera : applicazione ai prezzi regionali non aggiornati delle percentuali di variazione dei prezzi dei materiali rilevate dai decreti MIMS di marzo e settembre di ogni anno (che registrano le variazioni dei prezzi del semestre solare precedente).
7	Appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 , ancora in corso di esecuzione nel 2022.	Art. 26 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91	Le lavorazioni eseguite e annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 devono essere contabilizzate applicando i prezzi regionali infra-annuali aggiornati entro il 31 luglio 2022 ovvero quelli al 31 dicembre 2021 incrementati di una percentuale non superiore al 20 per cento Qualora il DL abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento relativamente a lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022, il RUP emette entro trenta giorni dalla detta data un certificato di pagamento straordinario per adeguare i prezzi secondo i criteri di cui sopra.
7 bis	Appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 , ancora in corso di esecuzione nel 2023.	Art. 26 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 26, comma 6-bis)	Le lavorazioni eseguite e annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 devono essere contabilizzate applicando i prezzi regionali aggiornati annualmente



COSTANTINI AVVOCATI

7_{ter}	Appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 , ancora in corso di esecuzione nel 2023.	Art. 26 D.L.17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 26, comma 6-ter)	Le lavorazioni eseguite e annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 devono essere contabilizzate applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente
8	Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiudicati sulla base di bandi, avvisi o inviti pubblicati o spediti a partire dal 1° luglio 2023	Art. 9 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36	Diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali se sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili che alterino in maniera rilevante l'equilibrio contrattuale originario. Le stazioni appaltanti "favoriscono" l'inserimento nei contratti di clausole di rinegoziazione.
9	Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiudicati sulla base di bandi, avvisi o inviti pubblicati o spediti a partire dal 1° luglio 2023	Art. 60 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36	Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Le clausole revisionali si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera , della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. , in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.